



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
30	01/02/2021	50	17	92

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilita' alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6" - Proponente Di Maio Geom. Francesco s.r.l. - CUP 8658.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : A0C58CFC46D33C1919414794E0611497844873B9

Frontespizio Allegato : 9B99616DE7EC2164AA7125690D3FC4ADBEEA0E82



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott.ssa Brancaccio Simona

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
30	01/02/2021	17	92

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilita' alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6" - Proponente Di Maio Geom. Francesco s.r.l. - CUP 8658.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VIVAS);
- g. che ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- h. che l'art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- i. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 60382 del 29/01/2021 contrassegnata con CUP 8658, la Di Maio Geom. Francesco s.r.l., con sede nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) alla Via Santa Maria a Vico n. 6, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di "Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al dott. Paolo Mirra, funzionario dello Staff 50 17 92;
- c. che con nota prot. reg. n. 84129 del 10/02/2020, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 11/02/2020, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. che sono state acquisite a mezzo pec del 31/03/2020 le osservazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino prot. n. 6401 del 31/03/2020;
- e. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 303586 del 29/06/2020, la Di Maio Geom. Francesco s.r.l. ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite a mezzo pec del 12/11/2020;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 14/01/2021, sulla base dell'istruttoria svolta dal dott. Paolo Mirra, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"L'istruttore Mirra ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento il dott. Paolo Mirra il quale evidenzia quanto segue:
Visto che l'impianto è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/con D.D. n. 20 del 29/01/2019, per una quantità di 379.130 ton/anno per operazioni R12/R13 rispetto all'attuale richiesta di; 686.960 ton/anno per operazioni R12/R13, pari ad un ulteriore aumento di 307.830 ton/anno, di cui 232.500 ton/anno per operazioni R5.
Viste la relazione ambientale e le relative conclusioni, oltre alle considerazioni fatte e le successive integrazioni;
Visto che da parte: di privati, di pubbliche amministrazioni interessate, di Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati come riportati nell'elenco presentato dal proponente: Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno d Avellino; UOD 501709 R.C. Rifiuti e Autorizzazioni Ambientali Salerno; Provincia di Salerno; Comune di Giffoni Valle Piana (SA); ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno; ASL Salerno; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; Comunità Montana Monti Picentini; nei termini previsti dalla vigente normativa (45gg dalla comunicazione: pec del 11.02.2020, prot. 2020.0084129 del 10.02.2020), sono pervenute osservazioni da parte della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno d Avellino.
A tal proposito, rispetto a quanto presentato nelle integrazioni (All.3: Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Giffoni Valle Piana), la suddetta Soprintendenza richiedeva (pec del 31.03.2020) di inquadrare il progetto in un'area più ampia "...caratterizzato da ampie distese di coltivazioni in gran parte a nocciolo, risulta pertanto prevalentemente a vocazione agricola. Poco distante è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare

interesse storico-artistico, ed un'ampia area sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 . 07.1988”.

Per tali ragioni “Si osserva, preliminarmente, che la valutazione di nuove opere deve necessariamente essere fondato su di uno stato dei luoghi pienamente legittimo e che, in questa sede, non sono stati forniti sufficienti elementi per poter effettuare le verifiche necessarie.

Ferme restando tali verifiche, si ritiene opportuno evidenziare che l'intervento si colloca in una più ampia area già destinata ad impianti produttivi che, per la sua estensione, risulta notevolmente visibile e di particolare impatto nel contesto paesaggistico, caratterizzato al contorno da estese aree verdi. La presenza - autorizzata - di altri impianti produttivi, a parere di quest'Ufficio, richiederebbe uno studio complessivo che dovrebbe essere riferito all'intera area (F.C.56 part.444) al fine di individuare le più adeguate forme di mitigazione e compensazione dell'impatto, sia con interventi all'interno del lotto che lungo tutti i margini.

In definitiva sembra non essere stata prestata la giusta attenzione agli effetti cumulativi delle varie opere, nel tempo realizzate, cui si sommerebbero gli interventi in esame.

La già consolidata vocazione dell'area ad impianti produttivi e la necessità di favorire il recupero e riuso dei rifiuti non consente di far deflettere dall'esigenza di prevedere le misure necessarie a ridurre l'impatto degli impianti necessari nell'ambito paesaggistico tutelato”.

Inoltre, in relazione al cumulo con altri progetti, i riferimenti descritti nella nota (osservazioni) della Soprintendenza riguardano quelli già presenti sul lotto interessato dal progetto: “L'intervento, che interessa una superficie di 3.375mq, si colloca in un lotto già interessato dalla presenza di un impianto di betonaggio e dall'impianto di Frantumazione e di Recupero dei Rifiuti Speciali non pericolosi cui, con la presente istanza, per quanto possibile rilevare dalla documentazione prodotta, si chiede di poter aggiungere l'attività di lavorazione R5 (R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche)...”


Visto che nell'allegato 1 delle integrazioni, viene riportato uno stralcio della “carta della pericolosità da frana”, relativa al Rischio frane del PSAI dell'ex AdB regionale Destra Sele, dalla quale risulta che l'impianto ricade in area a “Pericolosità moderata P1”; si riporta quanto previsto nel Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Campania (PRGRS) adottato con D.G.R. n. 199 del 27/04/2012; in particolare per quanto scritto nel rapporto ambientale allegato, pag 260: PSAI-Rapporto con il PRGRS: “Potenziale Incoerenza in quanto la scelte localizzative delle invariante previste dal PRGRS e la relativa impiantistica potrebbero interferire con le individuazioni delle aree di rischio idrogeologico moderato e medio (R1 ed R2). Tuttavia Il Piano Rifiuti Speciali evidenzia che nelle scelte localizzative degli impianti saranno privilegiate in primo luogo le Aree ASI (generalmente senza rischio idrogeologico) **Qualora aree a rischio medio e moderato fossero scelte per localizzare impianti, le opere dovranno comunque essere sottoposte a parere preventivo dell'AdB**, che valuterà la conformità delle infrastrutture da realizzare, con il proprio Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)”.

Visto che l'area di progetto è in parte classificata “Area di cava/sbancamento” secondo le Norme di Attuazione al PSAI e nell'allegato 2 delle integrazioni “Relazione geologico tecnica”, pag.2, viene riportato l'art. 47 punto 3 delle suddette norme: “Ove l'area di cava, di cui al comma 2, corrisponda a cava dismessa, abbandonata, a cava non autorizzata o comunque a sbancamento in genere, l'utilizzo della stessa ai fini non estrattivi, è subordinato alla definizione univoca delle condizioni di pericolosità e rischio presenti all'interno dell'area stessa, derivanti anche, dalle condizioni di pericolosità e di rischio esistenti al contorno.

Pertanto, l'utilizzo di queste aree ai fini non estrattivi è subordinato alla proposta di aggiornamento e di Variante al PSAI, da proporre mediante la procedura prevista dal successivo articolo 55, e per il quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza”. (Art.55 punto 2 “Le proposte di variante ai PSAI devono essere redatte in conformità a quanto previsto dagli allegati F e dalle Relazioni metodologiche per la definizione delle fasce fluviali e del rischio idraulico per i tre Bacini Idrografici”).

Inoltre a pag. 12 della relazione geologica si dichiara che: “Dalle evidenze geomorfologiche e cartografiche l'area non è stata interessata da attività di cava o sbancamenti”. Dalla visione di ortofoto: 1998 -2004 -2011, e google earth; e dal DTM del 2004 risulta, invece, che negli anni ci

sono stati movimenti di terra che hanno modificato l'assetto geomorfologico dei luoghi e, certamente, sono stati utilizzati terreni di riporto per spianare l'area di ubicazione del progetto.



Visto che il sito è riportato nella tabella 5: "Censimento dei Siti in Attesa di Indagini" allegata al Piano Regionale di Bonifica (PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3): codice 5056C500; la Commissione VIA, nella seduta del 03.12.2020, ha ritenuto necessario chiedere chiarimenti in merito, al Comune di Giffoni Valle Piana (nota del 7.12.2020 prot. 582341).

Il Comune di Giffoni Valle Piana, Area Urbanistica – SUAP, con pec del 11.12.2020, ha comunicato quanto segue: "Con riferimento all'oggetto, da una verifica della documentazione presente presso questo ufficio, e nello specifico "Provvedimento Unico Autorizzatorio n. 1/16 del 02/03/2016 e successiva SCIA prot. n. 10237 del 04/09/2019, nonché nota di riscontro della Ditta Di Maio, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 14113 del 10/12/2020, si può affermare che l'impianto di rifiuti non pericolosi, oggetto di verifica di VIA, non corrisponde a quello inserito nell'elenco dei siti in attesa di indagini di cui al codice 5056C500 in quanto, anche se ricadente all'interno della stessa particella n. 444 del foglio 56, è stato realizzato su di un'area contigua all'impianto di recupero rifiuti dismesso nel 2012 oggetto di indagini ai fini del censimento dei Siti SIN".

Dalla risposta del Comune di Giffoni Valle Piana, si capisce che l'impianto è situato sulla stessa particella oggetto di indagini, ma in un'area contigua.

Vista la relazione geologica (all.2 delle integrazioni), nella quale si descrivono i terreni in posto: "Ghiaie e sabbie con intercalazioni pelitiche" e vista la descrizione idrogeologica di tali terreni: "Da un punto di vista idrogeologico i terreni alluvionali sono considerati come un acquifero naturale permeabile medio-alta per porosità", oltre a considerare che sull'area possono esserci terreni di riporto, è evidente che è determinante conoscere i risultati delle indagini di tutta l'area (almeno per quanto riguarda la part. 444 del foglio 56).

si propone alla Commissione di assoggettare a VIA il progetto per i seguenti motivi:

- Devono essere approfonditi gli aspetti paesaggistici, inquadrando il progetto in un'area più ampia, caratterizzata da distese di coltivazioni in gran parte a nocciolo, risulta pertanto prevalentemente a vocazione agricola. Inoltre, poco distante è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare interesse storico-artistico, ed un'ampia area sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 .

07.1988”.

- **Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e alla natura dei terreni presenti in zona, visto che dalla visione di ortofoto: 1998 -2004 -2011, e google earth; e dal DTM del 2004 risulta che negli anni ci sono stati movimenti di terra che hanno modificato l'assetto geomorfologico dei luoghi e, certamente, sono stati utilizzati terreni di riporto per spianare l'area di ubicazione del progetto.**
- **Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al Piano Regionale di Bonifica (PRB), visto che il sito è riportato nella tabella 5: “Censimento dei Siti in Attesa di Indagini” allegata al Piano Regionale di Bonifica (PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3): codice 5056C500. Tale approfondimento si rende necessario, in quanto il progetto ricade comunque nella particella catastale 444 foglio 56, in attesa di indagini preliminari (comunicazione del Comune di Giffoni Valle Piana, Area Urbanistica – SUAP). Inoltre dalla relazione geologica (all.2 delle integrazioni), si descrivono i terreni in posto: “Ghiaie e sabbie con intercalazioni pelitiche” e le relative caratteristiche idrogeologiche di tali terreni: “Da un punto di vista idrogeologico i terreni alluvionali sono considerati come un acquifero naturale permeabile medio-alta per porosità”. Altra considerazione è che sull'area potrebbero esserci terreni di riporto, visto i movimenti di terra effettuati negli anni, che andrebbero caratterizzati nell'ambito delle suddette indagini preliminari.**

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'istruttore Mirra e della proposta di parere formulata dallo stesso, assoggetta l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le motivazioni sopra riportata dall'istruttore”;

- b. che la Di Maio Geom. Francesco s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 5379 del 07/09/2020;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dal dott. Paolo Mirra ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 14/01/2021, il progetto di *"Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6"*, proposto dalla Di Maio Geom. Francesco s.r.l., con sede nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) alla Via Santa Maria a Vico n. 6, per le seguenti motivazioni:
 - 1.1 Devono essere approfonditi gli aspetti paesaggistici, inquadrando il progetto in un'area più ampia, caratterizzata da distese di coltivazioni in gran parte a nocciolo, risulta pertanto prevalentemente a vocazione agricola. Inoltre, poco distante è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare interesse storico-artistico, ed un'ampia area sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 .07.1988";
 - 1.2 Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e alla natura dei terreni presenti in zona, visto che dalla visione di ortofoto: 1998 -2004 -2011, e google earth; e dal DTM del 2004 risulta che negli anni ci sono stati movimenti di terra che hanno modificato l'assetto geomorfologico dei luoghi e, certamente, sono stati utilizzati terreni di riporto per spianare l'area di ubicazione del progetto;
 - 1.3 Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al Piano Regionale di Bonifica (PRB), visto che il sito è riportato nella tabella 5: "Censimento dei Siti in Attesa di Indagini" allegata al Piano Regionale di Bonifica (PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3); codice 5056C500. Tale approfondimento si rende necessario, in quanto il progetto ricade comunque nella particella catastale 444 foglio 56, in attesa di indagini preliminari (comunicazione del Comune di Giffoni Valle Piana, Area Urbanistica – SUAP). Inoltre dalla relazione geologica (all.2 delle integrazioni), si descrivono i terreni in posto: "Ghiaie e sabbie con intercalazioni pelitiche" e le relative caratteristiche idrogeologiche di tali terreni: "Da un punto di vista idrogeologico i terreni alluvionali sono considerati come un acquifero naturale permeabile medio-alta per porosità". Altra considerazione è che sull'area potrebbero esserci terreni di riporto, visto i movimenti di terra effettuati negli anni, che andrebbero caratterizzati nell'ambito delle suddette indagini preliminari.
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1. al proponente Di Maio Geom. Francesco s.r.l.;
 - 3.2. alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno ed Avellino;
 - 3.3. alla Regione Campania UOD 50 17 09 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;
 - 3.4. alla Provincia di Salerno;
 - 3.5. al Comune di Giffoni Valle Piana;
 - 3.6. all'ARPAC Dipartimento di Salerno;
 - 3.7. all'ASL Salerno;
 - 3.8. all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

- 3.9. alla Comunità Montana Monti Picentini;
- 3.10. alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio